SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 1243

Adottata dal Direttore Generale in data 25 MAG. 2004

OGGETTO: ratifica convenzione INPS Azienda U.S.L. 7 visite mediche di controllo personale dipendente INPS di Iglesias e Agenzie Territoriali.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

PREMESSO che a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la Legge 833/1978, sono state assegnate alle U.S.L. le funzioni di Medicina Legale fra le quali è compreso l'accertamento dello stato psico-fisico del lavoratore.

RICHIAMATO l'articolo 8 della Legge 331/1981 che ha stabilito che tra ALS e INPS si dovesse disciplinare l'effettuazione dei controlli attraverso convenzioni stipulate sulla base di appositi schema-tipo elaborati fra l'INPS e le Regioni e approvato con Decreto del Ministero della Sanità.

ACCERTATO che ai sensi dell'articolo 5 della L 638/1983 gli accertamenti medico legali possono essere svolti nei confronti dei lavoratori dipendenti o direttamente dalle AA.SS.LL. su richiesta dell'INPS o dal datore di lavoro o dall'INPS che può disporre la visita d'ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o datori di lavoro.

RICHIAMATO il D.M. 26 febbraio 1984 e successive modificazioni, che approva lo schema tipo della convenzione.

ATTESO che ai sensi delle richiamate norme di legge, in data dodici maggio 2004 è stata sottoscritta la convenzione tra L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; sede regionale, e l'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia per l'effettuazione delle visite mediche di controllo e della malattia al personale dipendente della sede INPS di Iglesias e relative Agenzie Territoriali.

PROPONE

- di ratificare la convenzione stipulata in data 12 maggio 2004, tra L'INPS di Iglesias e l'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, ai sensi dell'articolo 5 comma non o e decimo del D.L. 12 settembre 1983, n.463.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario,

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di ratificare la convenzione stipulata in data 12 maggio 2004, tra L'INPS di Iglesias e l'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, ai sensi dell'articolo 5 comma non o e decimo del D.L. 12 settembre 1983, n.463.

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeoni)

DIR.AMM._____

DIR.SAN._____

AA.GG._____

aa.gg.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1263 del 25 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 27 MAG. 2004 al 10 GIU. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

REGIONE SARDEGNA * SERVIZIO SANITARIO * U.S.L. N. 7 CARBONIA

destinatari:
Servizio affari generali
Direzione Sanitaria

CONVENZIONE

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede Regionale Sardegna e l'Azienda ASL n.7 di Carbonia per l'effettuazione delle visite mediche di controllo della malattia al personale dipendente della Sede INPS di Iglesias e relative Agenzie Territoriali.

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di Maggio, in Carbonia , presso la Sede dell'ASL n.7 Via Dalmazia n.83 codice fiscale 02261310920 rappresentata dal Dott. Emilio Salvatore Simeone, Direttore Generale e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587 rappresentato in virtu' di delega in data 29.11.2002 a rogito notaio Dott. Luigi La Gioia, rep. N.51.303, dal Direttore Regionale INPS Sardegna, Giovanni Ledda, a tal fine domiciliato presso la Sede Regionale INPS in Via Dei Giudicati 33 a Cagliari, si conviene quanto segue:

Art.1

L'Azienda A.S.L. n.7 si impegna ad effettuare, tramite il proprio servizio di Igiene e sanita' Pubblica, su richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'esecuzione delle visite mediche di controllo sui lavoratori dipendenti dell'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale assenti per malattia, secondo le modalita' di seguito stabilite

Art.2

L'Azienda A.S.L. n.7 assicura il controllo medico legale sullo stato di salute dei soggetti di cui all'art.1 attraverso il proprio servizio predisposto ai sensi e nei termini di cui all'art.5, comma nono e decimo del D.L. 12 Settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 Novembre 1983, n. 638.
Agli effetti del controllo medico legale di cui al precedente comma, il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale provvede:

a) Ad effettuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, le visite di controllo domiciliari, ambulatoriali e collegiali per accertamenti specifici, su richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Socale che fornira' i dati di identificazione dei soggetti e quelli sanitari essenziali. Per esigenza di tempestivita' degli interventi la richiesta di visite di controllo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale puo' essere fatta a mezzo telefono, fax, o posta elettronica cui fara' seguito richiesta scritta confermativa;
b) Ad esaminare, su richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tutta la certificazione da questa esibita, al fine di rilevare, tra l'altro, eventuali stati patologici connessi presumibilmente a TBC in fase attiva,

malattia professionale, infortuni sul lavoro e fatti morbosi derivanti da responsabilita' civile di terzi;

c) Ad effettuare, oltre le visite di controllo richieste dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto legge n. 663/79, come risulta dalla legge di conversione n. 33 del 29 Febbraio 1980, anche quelle ritenute necessarie, previa intesa con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base della documentazione esibita dall'Istituto stesso.

Art.3

Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma del Decreto legge 12 Settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 Novembre 1983, n. 638.
Il medico di controllo sara' munito, a cura dell'Azienda Sanitaria Locale, di apposito documento di identificazione.
Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacita' al lavoro.
Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno successivo non festivo.
Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione.
La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli domenicali o festivi.
Dei controlli effettuati, il sanitario e' tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il relativo referto. Due esemplari del referto devono essere consegnati giornalmente all'Azienda Sanitaria Locale e il terzo al lavoratore.
L'esito delle visite di controllo e' immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , a cura dell'Azienda Sanitaria Locale.
Nel caso che il lavoratore non venga reperito presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.
Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo seduta stante al medico che avra' cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al capo del servizio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale, il compenso per questa prestazione sara' quello stabilito in base al tariffario in vigore.

Art. 4

Per l'espletamento del servizio l'Azienda A.S.L. n.7 dichiara che si avvarra' dei propri dirigenti medici appartenenti al Servizio di Igiene pubblica le cui prestazioni professionali, a tal fine, sono configurate come "consulenza

specialistiche" erogata ai sensi dell'art. 58, n.2, lett.a) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'Area Della Dirigenza Medica 1998/2001.
Si precisa che l'INPS , essendo mero fruitore del servizio non entra in alcun modo a far parte del rapporto che intercorre fra l'Azienda A.S.L. n.7 e i propri dirigenti medici nell'espletamento del servizio.
In caso di impossibilita' da parte dei dirigenti medici indicati in precedenza, le prestazioni saranno garantite attraverso i medici di controllo operanti in regime di convenzione con l'Azienda A.S.L. n.7

Art. 5

Sono a carico dell'A.S.L. tutti gli oneri per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, non coperti dall'assicurazione aziendale e la tutela legale legata all'attivita' professionale dei soggetti di cui all'articolo precedente, in dipendenza dall'attivita' da loro svolta per l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 6

L'Azienda Sanitaria Locale fornisce all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale copia del verbale delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato infortunato ed ogni altra notizia utile ai fini dell'esercizio dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.
Parimenti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce all'Azienda Sanitaria Locale ogni elemento utile al suddetto scopo.

Art. 7

Al fine di consentire periodiche e documentate rilevazioni necessarie per la predisposizione degli opportuni interventi a livello centrale, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano ad assicurare un flusso di informazioni, riferite in particolare al numero dei certificati pervenuti, al numero dei controlli richiesti , a quello dei controlli effettuati, nonche' alla rilevazione delle possibili notizie nosologiche.
Le informazioni di cui sopra devono essere fornite al Ministero della Salute-Direzione Generale degli Ospedali, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 8

Gli oneri per il servizio di cui alla presente convenzione sono a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 9

Per la quantificazione degli oneri relativi al servizio fornito dalle Aziende Sanitarie Locali si fa riferimento ai Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 18 Aprile 1996 e del 12 Ottobre 2000, quest'ultimo

avente per titolo " integrazioni e modifiche al D.M. del 18 Aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell ' art.5 comma 12 e seguenti, del D.L. 12 Settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 Novembre 1983,n. 638.
In particolare si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del D.M. 1996 e artt. 12,13 e 14 del D.M. 2000 che prevedono il rimborso di cui al comma 1 lettera a) dell'art.12.

Art.10

L'INPS, sede di Iglesias, provvedera' al pagamento dei compensi dovuti all'ASL n.7 per i servizi di cui alla presente convenzione con cadenza mensile sulla base delle visite effettuate nel mese precedente.

Art.11

La presente convenzione ha validita' a decorrere dal 1 GIUGNO 2004

Art.12

Per quanto non disciplinato e previsto, con il presente atto vengono espressamente richiamate le norme e i regolamenti vigenti in materia.
Il presente atto e' redatto in duplice originale in carta uso bollo ed e' soggetto a registrazione in caso d'uso.
In caso di controversie che non possano essere risolte bonariamente tra le parti, la competenza eslusiva è del Foro di Cagliari.
Letto approvato e sottoscritto:

Il Direttore Regionale INPS Sardegna — Giovanni Ledda

Il Direttore Generale ASL n.7 — Emilio Salvatore Simeone

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA